

CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards


IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari

- SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE
- SINTESI
- ILLUSTRAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE

Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino

**Copyright ©
2002-2003**

CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari



CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari

SINTESI

Le immobilizzazioni materiali devono essere valutate inizialmente al costo, corrispondente al costo d'acquisto incrementato di tutti gli oneri accessori direttamente imputabili.

Le successive valutazioni possono essere effettuate al costo al netto degli ammortamenti (trattamento preferito) o al valore rivalutato (alternativa consentita).

I costi successivamente sostenuti per tali beni possono essere capitalizzati solo se vi è un incremento nell'utilità economica futura del bene.

Le eventuali rivalutazioni devono riguardare una intera classe di beni.

Lo scambio di beni comporta la registrazione dei beni ricevuti al loro *fair value* considerato uguale al valore corrente dei beni ceduti al netto di eventuali conguagli monetari. Le differenze (eventuali) tra *fair value* del bene ricevuto e valore contabile netto del bene ceduto sono spesate in conto economico.

La disciplina internazionale prevede un ammortamento sistematico lungo la vita del cespite e deve riflettere la modalità con cui i benefici del bene sono goduti. Variazioni di metodo o aliquota sono trattati come variazioni di stime.

Perdite permanenti di valore devono essere contabilizzate quando il valore recuperabile è inferiore al valore contabile e deve essere rettificata se vengono a mutare durevolmente le condizioni.

CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari

1. RILEVAZIONE DI IMMOBILI IMPIANTI E MACCHINARI

1.1. Iscrizione in bilancio.

- Il bene per poter essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali deve:
 - garantire benefici economici futuri all'impresa (requisito conseguito solo con il trasferimento dei rischi e benefici legati al bene stesso);
 - avere un costo misurabile in modo attendibile.

Il principio specifica che per soddisfare il primo requisito un'impresa deve accertare il grado di certezza del flusso di benefici economici futuri sulla base di conoscenze disponibili al momento della rilevazione iniziale. Il secondo requisito è di solito automaticamente soddisfatto in quanto la stessa operazione di compravendita identifica il costo del bene.

- In casi specifici o per specifici tipi d'impresa è necessario effettuare una valutazione nell'applicazione dei criteri utilizzati per definire che cosa costituisca un distinto elemento di immobili, impianti e macchinari. Infatti, determinati elementi, individualmente non significativi possono essere aggregati e la loro valutazione può essere effettuata applicando criteri complessivi di valore (es. stampi, attrezzi e matrici).

1.2. Pezzi di ricambio.

- Generalmente i pezzi di ricambio e le attrezzature per la manutenzione sono iscritte come rimanenze e rilevate come costo al momento dell'utilizzo.
A tale regola generale sono previste due eccezioni, quando:

- l'uso dei pezzi di ricambio è relativo a più esercizi;
- l'uso dei pezzi di ricambio è connesso ad elementi di immobili, impianti e macchinari da cui ci si attende che il loro impiego sarà irregolare.

In tali casi gli indicati pezzi di ricambio vengono portati ad incremento del valore di iscrizione del bene a cui si riferiscono.

1.3. Beni formati da più elementi.

- In certi casi è appropriato ripartire il costo totale di un bene tra le sue parti e iscrivere ciascun componente in modo separato. Ciò è possibile quando i distinti componenti hanno vite utili differenti o procurano benefici all'impresa con modalità differenti.

CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari

Ad esempio:

- Un aereo e il suo motore devono essere trattati come distinte attività ammortizzabili se hanno vite utili differenti.

1.4. Beni acquistati per ragioni di sicurezza e protezione ambientale.

- Può essere necessario che l'impresa debba sostenere dei costi per incrementare la sicurezza del proprio processo produttivo o la protezione ambientale. Le modifiche apportate non necessariamente originano benefici economici futuri sui beni esistenti tuttavia possono originare benefici economici futuri per l'intero processo produttivo o per l'impianto (complesso di beni). In tal caso i costi sostenuti possono essere capitalizzati per un importo pari al minore tra il valore recuperabile tramite l'uso e il valore di mercato o normale di processi produttivi o impianti simili.

Ad esempio:

- Un'industria chimica può dover introdurre nuovi processi chimici di trattamento allo scopo di uniformarsi alle regolamentazioni per la tutela dell'ambiente in materia di produzione e deposito di prodotti chimici pericolosi. Tali necessarie modifiche agli impianti possono essere rilevate tra le attività nella misura in cui esse siano "realizzabili", questo si verifica quando, senza di esse, l'impresa non potrebbe produrre e vendere prodotti chimici.

2. VALUTAZIONE INIZIALE

- Il bene deve essere misurato al costo.

2.1. Componenti di costo

- Il costo comprende il prezzo d'acquisto, comprensivo di dazi doganali e di imposte non recuperabili nonché tutti i costi direttamente imputabili, al netto di sconti commerciali e abbuoni, quali ad esempio:
 - costi per la predisposizione del luogo di installazione;
 - costi iniziali di consegna e movimentazione;
 - costi di installazione;
 - onorari professionali.

CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari

- Nel caso in cui il pagamento venga dilazionato oltre i normali termini, il costo è rappresentato dal prezzo per contanti equivalente; la differenza tra prezzo a pronti e quello differito determina l'ammontare degli oneri finanziari. Tali oneri vengono spesi a conto economico o capitalizzati se ne ricorrono i presupposti prescritti dallo IAS n. 23 e cioè che essi comportino benefici economici futuri per l'impresa, che possano essere attendibilmente stimati e che siano direttamente imputabili al bene stesso.
- Le spese generali e amministrative non concorrono a comporre il costo a meno che siano direttamente imputabili. Lo stesso dicasi per:
 - i costi di avviamento, i costi di pre-produzione a meno che non siano necessari per raggiungere le normali condizioni di operatività del bene;
 - le perdite operative (costi dell'esercizio).
- Nel caso di beni costruiti internamente il costo è determinato con gli stessi principi previsti per un bene acquistato. Nel caso in cui la società produca beni simili destinati alla vendita il costo è, in linea generale, uguale al costo di produzione, escluso il profitto interno (cfr. IAS n. 2 - Rimanenze). Non possono essere inclusi i costi per sprechi di materiale, lavoro e altre risorse. Gli oneri finanziari possono essere rilevati come componente di costo secondo i criteri stabiliti dallo IAS n. 23.
- Per i beni posseduti in leasing si deve fare riferimento allo IAS n. 17. Tale principio prevede nel caso di leasing finanziario che il locatario contabilizzi un'attività e una passività di eguale importo pari al valore corrente del bene locato alla data di inizio del leasing o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi previsti. I pagamenti successivamente eseguiti nel corso del contratto devono essere suddivisi tra oneri finanziari e riduzione delle passività.
- Il valore iscritto del bene può essere ridotto dai contributi pubblici, ai sensi di quanto previsto dallo IAS n. 20. Secondo tale principio internazionale i contributi pubblici relativi a beni solitamente si accertano al *fair value* dell'attività non monetaria e si contabilizza sia il contributo sia il bene al *fair value*. Un modo alternativo che si può seguire è quello di registrare sia il contributo che il bene a un valore simbolico.

2.2. Permuta di beni

- Lo scambio di beni diversi comporta la registrazione dei beni ricevuti al loro fair value considerato uguale al valore corrente dei beni ricevuti al netto di conguagli monetari; la differenza fra *fair value* del bene ricevuto e valore contabile netto del bene ceduto è spesa in conto economico.
- Se lo scambio avviene tra beni simili il bene ricevuto ha un valore uguale al valore netto contabile dei beni ceduti e nessuna differenza, positiva e negativa, può essere rilevata.

CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari

3. SPESE SUCCESSIVE

- E' consentita la capitalizzazione delle spese successive solo a condizione che ci sia un incremento nell'utilità economica futura del cespite stesso (cfr. interpretazione **SIC 23**). Esempi di migliorie che riflettono un aumento di benefici economici futuri includono:
 - la modificazione di un elemento degli impianti per estendere la sua vita utile, incluso un incremento nella sua capacità;
 - il miglioramento di parti di macchine per realizzare un sostanziale miglioramento nella qualità del prodotto;
 - l'adozione di nuovi processi di produzione in grado di ottenere una sostanziale riduzione nei costi di produzione precedentemente determinati.
- In coerenza con il trattamento contabile i costi di riparazione e manutenzione effettuati per ristabilire o mantenere i benefici economici originari vanno iscritti come componenti negativi in conto economico.

Ad esempio:

- Il costo di manutenzione o di revisione di impianti e macchinari è solitamente un costo d'esercizio dato che esso reintegra, piuttosto che incrementare, i livelli medi di prestazione originariamente accertati. (cfr. quanto disposto dal **SIC 6** in merito ai costi sostenuti per l'adeguamento del software alle problematiche per il cambio del millennio o per l'introduzione di una nuova valuta.)
- Il trattamento contabile appropriato per le spese sostenute successivamente all'acquisto di un bene materiale dipende da come erano state considerate nella valutazione iniziale del valore e nella rilevazione contabile della relativa immobilizzazione. Quando il valore contabile della immobilizzazione materiale tiene conto di una perdita di benefici economici futuri le spese successive, per recuperare tale valore, vengono capitalizzate, posto che il valore così ottenuto non ecceda il valore recuperabile del bene stesso. Ad esempio:
 - L'acquisto di un edificio che necessita di restauri. In tali casi, la spesa successiva viene aggiunta al valore contabile per il bene nella misura in cui questa può essere recuperata dall'utilizzo futuro del bene stesso.

4. VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE INIZIALE - RIVALUTAZIONE

- Le valutazioni successive a quelle iniziali sono effettuate secondo i seguenti criteri:

Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino

7

CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari

- valutazione al costo dedotti gli ammortamenti e le perdite durevoli di valore (trattamento contabile di riferimento);
- valutazione al *fair value* alla data di rivalutazione al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore (trattamento contabile alternativo).

■ La valutazione al *fair value*

- Deve essere effettuata con sufficiente regolarità, affinché non vi siano significative differenze rispetto alla valutazione con lo stesso metodo alla data del bilancio. E' necessario effettuare una successiva rivalutazione o svalutazione dell'elemento (già valutato a *fair value*) nel caso in cui il suo valore di mercato differisca in modo rilevante dal valore contabile;
- La frequenza delle rivalutazioni è in funzione della rilevanza delle oscillazioni nei valori correnti (nel caso di oscillazioni irrilevanti del *fair value* la rivalutazione potrà essere effettuata ogni tre o quattro anni);
- Il valore corrente dei terreni e fabbricati è rappresentato dal valore di mercato (perizia);
- Il valore corrente degli impianti e macchinari è rappresentato dal valore di mercato (perizia) oppure dal valore di sostituzione (nel caso in cui la determinazione del valore di mercato non sia possibile, ad esempio per la particolare natura dell'impianto o la scarsità di transazioni);
- Gli ammortamenti accumulati alla data di rivalutazione devono essere:
 - ricalcolati in proporzione alla variazione del valore lordo del bene o, alternativamente
 - stornati dal valore lordo del bene con successiva rivalutazione del valore netto del bene.
- Nel caso di rivalutazione di un bene l'intera classe (quale raggruppamento di beni di simile natura e utilizzo nell'attività dell'impresa) di appartenenza deve essere rivalutata.
- L'incremento del valore contabile conseguente alla rivalutazione ha come contropartita una riserva di rivalutazione iscritta nel patrimonio netto.
Tuttavia tale incremento potrebbe avere come contropartita un ricavo qualora la rivalutazione del bene venga effettuata per ripristinare una precedente svalutazione (imputata a conto economico) dello stesso.
- Il decremento di valore di un bene, precedentemente rivalutato, viene addebitato alla riserva di rivalutazione; qualora questa non sia capiente tale decremento deve essere imputato a conto economico.
- Nel momento in cui il saldo di rivalutazione viene realizzato (dismissione o cessione del bene) la riserva di rivalutazione può essere trasferita direttamente a utili portati a nuovo senza transitare da conto economico.

Nel caso in cui il bene sia utilizzato dall'impresa è possibile trasferire a utili portati a nuovo una quota della riserva di rivalutazione pari alla differenza tra l'ammortamento calcolato sul valore rivalutato del bene e quello calcolato sul costo originario.

CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari

5. DISMISSIONI E CESSIONI

- Il bene deve essere eliminato dallo stato patrimoniale quando è ceduto o quando è ritirato dall'uso e dalla sua dismissione non sono previsti benefici economici futuri. Il bene resta contabilizzato al valore contabile alla data del suo ritiro dall'uso nel caso in cui dalla cessione siano previsti benefici economici futuri.
- Le plusvalenze o le minusvalenze sono pari alla differenza tra corrispettivo netto di cessione e valore iscritto del bene e costituiscono un ricavo o un costo.
- Se la permuta avviene tra beni che sono simili, hanno un analogo utilizzo e presentano *fair value* simile, non genererà nè plusvalenze nè minusvalenze.

6. AMMORTAMENTO

Il valore ammortizzabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere ripartito sistematicamente durante la vita utile del bene stesso.

- Il criterio di ammortamento deve riflettere le modalità con cui i benefici economici del bene sono forniti all'impresa.
- La quota di ammortamento in ciascun esercizio rappresenta un costo, a meno che non rientri nel valore contabile di un'altra attività.
- Il valore ammortizzabile è rappresentato dal valore del bene (generalmente il costo) al netto dell'eventuale valore residuo (determinato al momento dell'acquisto). In caso di rivalutazioni anche il valore residuo deve essere nuovamente stimato.
I terreni e gli immobili devono essere considerati separatamente, anche se acquistati congiuntamente.
I terreni non sono ammortizzabili. Un incremento di valore del terreno non influisce sulla vita utile del soprastante fabbricato.
- La vita utile di un bene dipende da:
 - a) impiego previsto da parte dell'impresa;
 - b) deterioramento fisico (legato ai cicli produttivi adottati ed ai programmi di manutenzione e riparazione);
 - c) obsolescenza tecnica;
 - d) restrizioni o vincoli legali (es. scadenza di affitti connessi).

CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari

La vita utile deve essere determinata secondo l'esperienza maturata con beni simili. Essa è diversa dalla vita economica, che non rappresenta una valutazione dell'impresa, bensì dell'insieme degli operatori o del mercato.

La vita utile deve essere periodicamente rivista e in caso di difformità notevoli rispetto alle stime precedenti, le quote di ammortamento dell'esercizio corrente e dei successivi devono essere modificate (es. a causa di incrementi e migliorie dei beni o modifiche ai programmi aziendali di manutenzioni e riparazioni).

- I criteri di ammortamento possono essere diversi:
 - a) metodo a quote costanti (stessa quota per tutta la vita utile del bene);
 - b) metodo a quote proporzionali ai valori residui (quote decrescenti durante la vita utile del bene);
 - c) metodo a quantità prodotte (quota calcolata sulla base dell'utilizzo atteso o delle quantità prodotte).

Il criterio deve essere scelto in funzione dei benefici economici attesi e, ove questi non mutino, restare costante nel tempo.

Il criterio di ammortamento deve essere periodicamente rivisto e se si è verificato un rilevante cambiamento delle caratteristiche dei benefici economici attesi, il criterio deve essere cambiato sia per l'esercizio in corso che per quelli successivi.

- La quota di ammortamento è rilevata come costo, a meno che i benefici economici siano destinati alla produzione di altri beni (es. quota di ammortamento di un impianto o macchinario compresa nei costi di trasformazione delle rimanenze, oppure nel costo di una attività immateriale, se legata ad investimenti per sviluppo).

7. PERDITE DUREVOLI DI VALORE

Per determinare se un'attività materiale ha subito una perdita durevole di valore si applica lo IAS 36 - riduzione durevole di valore della attività che indica:

- come un'impresa riesamina il valore contabile delle proprie attività;
- come determina il valore recuperabile di un'attività;
- quando rileva o ripristina il valore originario di un'attività.

Lo IAS 36 definisce i principi ai quali un'impresa deve attenersi per assicurarsi che le proprie attività siano iscritte ad un valore non superiore a quello recuperabile.

Un'attività è iscritta in bilancio ad un valore superiore a quello recuperabile se il suo valore contabile eccede l'importo che può essere ottenuto dall'utilizzo o dalla vendita dell'attività.

Quando si è in una circostanza simile, il Principio richiede che l'attività che ha subito una perdita durevole di valore abbia un adeguato rilievo contabile. Il Principio, inoltre, specifica anche quando

CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari

un'impresa deve ripristinare una perdita durevole di valore e prescrive anche alcune informazioni integrative da fornire in merito alle attività che hanno subito una riduzione durevole di valore.

In aggiunta alle disposizioni dello IAS 36, un'impresa deve stimare il valore recuperabile delle seguenti attività materiali almeno alla conclusione di ogni periodo amministrativo, anche se non vi è nessuna indicazione che l'attività abbia subito una riduzione durevole di valore. Tale evenienza può realizzarsi per:

a) un'attività materiale che non è ancora disponibile all'uso:

infatti la capacità di un'attività immateriale di generare benefici economici futuri sufficienti a recuperare il costo sostenuto è solitamente soggetta a grande incertezza sino al momento in cui l'attività non è disponibile all'uso; da ciò discende la necessità di provvedere alla verifica, almeno annualmente, che il valore contabile non abbia subito una riduzione durevole di valore;

b) un'attività materiale ammortizzata lungo un arco temporale che supera i venti anni dalla data in cui l'attività è disponibile per l'uso:

in questi casi talvolta è difficile identificare se un'attività immateriale può aver subito una riduzione durevole di valore poiché non necessariamente emergono prove evidenti di obsolescenza. Un'impresa applica la verifica della riduzione durevole di valore su base almeno annuale se la vita utile fu stimata inferiore ai venti anni in sede di rilevazione iniziale, ma in seguito al sostenimento di spese incrementative, essa è divenuta superiore ai venti anni da quando l'attività venne ad essere disponibile all'uso, il valore recuperabile deve essere determinato in conformità alle disposizioni dello IAS 36 e in relazione a esse devono essere rilevate le perdite durevoli di valore.

Nelle Motivazioni per le conclusioni allo IAS 38, si sottolinea come le verifiche per perdite durevoli di valore non debbano essere usate come una sostituzione dell'ammortamento, che invece corrisponde alla sistematica ripartizione del costo.

Da un lato, una periodica verifica per perdite durevoli potrebbe essere preferibile in luogo dell'ammortamento delle attività materiali per le seguenti ragioni:

a) le attività materiali possono avere una vita utile infinita (o molto lunga); si potrebbe dunque ritenere che:

- il valore di alcune attività materiali non decresca nel corso del tempo. Laddove la storia dimostri che un'attività immateriale può essere mantenuta nel lungo periodo, l'ammortamento perderebbe di significato; la finalità dell'ammortamento è di riflettere il consumo dei servizi potenziali ed alcune attività materiali potrebbero non essere soggette a consumo, ad esempio marchi che esistono per più di 150 anni ed il cui valore si è incrementato;
- è virtualmente impossibile determinare una vita utile che risulti significativa;
- poiché l'ammortamento delle attività materiali può essere determinato solo discrezionalmente, l'applicazione della verifica per perdita durevole di valore:
- rifletterebbe in modo migliore qualsiasi logoramento di attività materiali;
- fornirebbe un'informazione più rilevante sul fatto che il valore di un'attività immateriale
- sia mantenuto.

Tuttavia, nelle Motivazioni si argomenta che lo IAS 38, stabilisce:

- che il valore ammortizzabile di tutte le attività materiali deve essere ripartito sistematicamente attraverso l'ammortamento, per riflettere il logoramento di tali attività nel corso della loro vita

CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari

utile, anche se esse sono a lungo termine. I benefici economici futuri incorporati sono sempre soggetti a consumo e, sebbene possano non esistere limiti al logoramento fisico di alcune attività materiali, non esistono vite utili infinite;

- che se il valore di un'attività immateriale non decresce nel corso del tempo, ciò avviene in quanto il potenziale di benefici economici acquisito inizialmente è stato progressivamente sostituito dal potenziale di benefici economici derivanti dai successivi miglioramenti apportati all'attività;

l'approccio della riduzione durevole di valore rappresenta un concetto valutativo piuttosto che un criterio di ripartizione dei costi. La finalità della verifica per la riduzione durevole del valore è di assicurare che il valore contabile di un'attività sarà recuperato tramite l'uso o la vendita dell'attività. Ciò non ha il fine di riflettere il logoramento dei benefici economici incorporati nell'attività.

9 INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Il bilancio deve indicare per ciascuna classe:

- I criteri impiegati nella determinazione del valore lordo iscritto (questo è da intendersi come il costo storico comprensivo di eventuali rivalutazioni e al netto delle svalutazioni). Quando è stato impiegato più di un criterio deve essere indicato il valore contabile lordo di ogni classe di immobili impianti e macchinari;
- I criteri di ammortamento;
- La vita utile o le aliquote di ammortamento impiegate.
- Il valore lordo e l'ammortamento accumulato, comprensivo delle perdite durevoli di valore accumulate, all'inizio e al termine dell'esercizio;
- Una riconciliazione del valore contabile all'inizio e al termine dell'esercizio riportante:
 - incrementi;
 - dismissioni;
 - acquisizioni a seguito di aggregazioni di imprese;
 - incrementi o decrementi avvenuti nell'esercizio a seguito di rivalutazioni (paragrafi 29,37 e 38), o perdite di valore (IAS 36);
 - perdite durevoli di valore iscritte in conto economico (IAS 36);
 - valori stornati (IAS 36);
 - ammortamento;
 - le differenze di cambio nette derivanti dalla conversione del bilancio di una società estera;
 - altri movimenti.

Il bilancio deve anche riportare per gli elementi di Immobili, Impianti e macchinari:

CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari

- l'esistenza e l'ammontare di restrizioni sulla titolarità e proprietà di immobili, impianti e macchinari impegnati a garanzia di passività;
- il criterio di contabilizzazione dei costi di ripristino;
- l'ammontare di spese in acconto nella costruzione di immobili, impianti e macchinari;
- il valore degli ordini emessi per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari.

L'impresa deve anche indicare la natura e l'effetto del cambiamento di una stima contabile (valori residui, costi stimati di smantellamento e rimozione, vita utile e criterio di ammortamento) che possa avere un rilevante effetto nell'esercizio o negli esercizi successivi (IAS 8).

Quando elementi di immobili, impianti e macchinari sono iscritti a valori rivalutati devono essere indicati i seguenti aspetti:

- il criterio impiegato per rivalutare i beni;
- la data effettiva di rivalutazione;
- se è stato utilizzato un perito indipendente;
- la natura di eventuali indici impiegati per determinare il costo di sostituzione;
- il valore di ogni classe di immobili, impianti e macchinari che sarebbe stato incluso nel bilancio se i beni fossero stati iscritti secondo quanto stabilito nel paragrafo 28
- l'eccedenza di rivalutazione, con le variazioni d'esercizio ed eventuali limitazioni nella distribuzione del saldo agli azionisti.

Occorre anche inserire un'informativa aggiuntiva sulle riduzioni durevoli di valore secondo lo IAS 36, in aggiunta alle informative prima evidenziate.

Oltre a quanto evidenziato in precedenza è importante per gli utilizzatori anche:

- il valore contabile di immobili, impianti e macchinari temporaneamente inattivi;
- il valore lordo iscritto di immobili, impianti e macchinari completamente ammortizzati ancora in uso;
- il valore di immobili, impianti e macchinari non più in uso e destinati alla dismissione;
- quando viene adottato il trattamento contabile di riferimento, il fair value di immobili, impianti e macchinari quando questo è notevolmente differente dal valore contabile.

Le informazioni aggiuntive si completano indicando, separatamente, il risarcimento monetario e non monetario rilevato per perdite durevoli di valore o per una perdita di elementi rientrati tra gli elementi di immobili, impianti e macchinari (cfr. SIC 14).